IL 25 APRILE DEL 1846

Togliete via i processi giudiziarî e le sentenze de' Tribunali, e tutto il rimanente è *Amministrazione*; poichè dalla vigilanza che la polizia à sulla nettezza delle strade sino al governo e reggimento degli eserciti e sino a' più nobili ed utili trovati de' più sublimi ingegni, per ciò che concerne lo Stato e la sua floridezza, tutto entra nell' Amministrazione — Bonnin.

L' Amministrazione Civile è prima base di tutte le Amministrazioni dello Stato e della prosperità nazionale.
Preambolo alla L. del 12 Dicembre 1816.

Il 25 Aprile del 1846

OSSIA

PER L'APERTURA DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI CITTÀ SANT'ANGELO

PAROLE

DEL SOTTINTENDENTE

Conte Francesco Viti

Quum relego scripsisse pudet; quia plurima cerno
Me quoque qui feci judice, digna lini
Nec tamen emendo: labor hic quum scribere major.
OVIDIO ex Ponto Epist. V.

Napoli
STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO
Strada Trinità Maggiore N.° 26
1846



A

GAETANA CONTESSA VITI NATA MELODIA

DEGLI ANTICHI SIGNORI DI SAN PIETRO IN MELICOZZA

E DE' BARONI DI CAMPOREALE

TENERA AFFETTUOSA

STUPENDA NEL SUBLIME UFFICIO MATERNO

QUESTO DISADORNO DISCORSO

DETTAVA IL DOVERE

MA QUELL' ANGIOLO DI BONTA'

SORRIDENDO NEL PENSIERO NEGLI AFFETTI NEL CUORE

DELL' UNICO SUO CARO

NE SVEGLIAVA LA FILIALE TENEREZZA

ED EGLI A SUA MADRE L'OFFRIVA

UNA LAGRIMA DI GRATITUDINE

SPARGENDO

ALLA MEMORIA DI TANTO AMORE

DI LEI



§. I.

Introduzione

Con molto compiacimento dell' animo mio, dopo il volgere di un anno vi veggo assembrati in così nobile ed utile consesso, signor Presidente, signori Consiglieri (1): ben volentieri mi farò a significarvi ciò che operatosi da me in tal periodo possa richiamare l' attenzion vostra, ed essere argomento non dubbio delle cure da me spiegate per compiere con la maggior possibile esattezza la difficile missione di che à voluto onorarmi la Sovrana Clemenza.

§. II.

Pubblici tributi

Neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi possunt.—Tacito.

Le regie imposte e le tasse tutte provinciali e comunali, sono state senza inciampi riscosse e con molta facilità. Ne fan fede i pubblici registri, e lo conferma il poco numero delle coazioni spedite, non che l' unanime consentimento e la docilità de'contribuenti. Col cadere dell'anno 1845 gli Esattori di Rosciano, Castagna, Vicoli, e Pescosansonesco saldarono le rispettive obbliganze verso questa Cassa distrettuale: molti altri offrivano un supero significante sull' ammontare di esse; e questo operoso Ricevitore signor Ilario Casamarte presentava un avanzo soddisfacente verso la Real Tesoreria in ducati 5372,29.

Il Ruolo del macino ed il ventesimo Comunale vennero del pari saldati, come pure la maggior parte della tassa stradale, dell' altra delle opere pubbliche, e di tutt' i diversi balzelli che conviene sostenere per l' avventurosa unione sociale nella quale viviamo.

§. III.

Popolazione

> La popolazione e l'agiatezza sono i termometri infallibili dell'Amministrazione. In generale la popolazione è certamente il gran sintoma del grado della prosperità di una Nazione. — Mirabeau.

Florida e buona è corsa sempre la salute nell' intero Distretto. Pochi casi soltanto di dubbio tifo si verificarono in Novembre nel Comune di Torre de'Passeri, ma mercè le provvide cure del Sindaco signor Fajella il crudel morbo fu arrestato e non progredì, gli ammalati vennero soccorsi, e lieti si mostrarono quegli abitanti nel vedersi liberi affatto, mentre non lasciava d' infierire nel limitrofo Comune di Popoli.

La vaccinazione non è stata interrotta, e il numero de' vaccinati si eleva a 2195.

Gli sventurati figli della prostituzione sono stati protetti e soccorsi dalle Commissioni locali di beneficenza. Una diligente sorveglianza si è portata sulle balie, e con acconci provvedimenti si è cercato non farle defraudare di quel discreto assegnamento mensile loro dovuto. Il numero di questi esseri infelici raggiunge la cifra di 664.

La popolazione del Distretto a 31 Dicembre 1845 ammontava a 98005, ossia offriva un aumento di 1141 anime sulla cifra della precedente statistica.

§. IV.

Monti frumentarj e pecuniarj

Ipsa Agricoltura magnum incrementum sumeret, si quis vel per agros vel per vicos, optima terram excolentibus praemia constitueret. — Senofonte.

La istituzione de' monti frumentari e pecuniari in questa provincia, che forma la vera gloria di colui che ne fu il promotore (2), può riguardarsi come un prezioso tesoro. Nulla si è preterito per aumentarne il capitale con le annue corrisposte o con altri mezzi suggeriti da una prudente e vigile Amministrazione.

In Moscufo, che solo rimanea de' Comuni di questo Distretto privo di tanto soccorso, vedesi già eretto questo pio Stabilimento: ed a farlo sorgere si è non poco adoperato il signor Francesco de Blasiis delegato a comporre le liti e le continue dissensioni, che allora sorgevano più astruse quando ogni vertenza già sembrava conciliata.

Per riorganizzare il Monte di Villa Badessa riunita a Rosciano molte disposizioni si son date fuori.

Spoltore à aumentato quasi del doppio il capitale del Monte in parola mercè gli avanzi di cassa del 1844. Civitella Casanova à seguito lo stesso esempio; nè Alanno è rimasto secondo in sì nobile aringo, ed a plauso di questa provvida Amministrazione debbo aggiungere che anche l'istituzione di un Monte pecu-

niario si è fatto a proporre, destinando all' oggetto le vistose significhe che que' luoghi pii debbono conseguire. Armonizzandosi in sì bella guisa le rendite comunali e quelle che da pietosi stabilimenti prendono origine, i miseri coloni si andranno man mano affrancando dalle usure smodate, e devoti benediranno il nome dell'Amministratore e delle autorità che furono sollecite e pronte a facilitare e garentire così benefici istituti. — Taluni esempi di rigore àn prodotto in Farindola il felice risultamento d'essersi ricuperati circa tomoli cento di grano provenienti da significhe arretrate.

L' utilità della modifica da voi proposta all' art. 3° del Regolamento Sovrano su' Monti Frumentarî del 12 Luglio 1819 erasi precedentemente calcolata dall' Intendente, che ne riferì al Real Ministro degli Affari Interni. Il Ministro fece plauso al progetto; la Consulta de' Reali Dominî dopo ponderata disamina si pronunciò favorevolmente, e S. M. con Reale Rescritto de'28 Febbraro corrente anno à sanzionato tal voto. I Decurionati pertanto dovranno proporre la sestina pe' novelli deputati nella prima Domenica dell' imminente Maggio e non già in Agosto. Da sì semplice riforma debbono attendersi favorevoli risultati in rapporto alla regolarità e speditezza di un ramo di servizio che non poco si presta all' immegliamento del misero colono, ed a quella protezione che converrebbe sempre spiegare per l' agricoltura, fonte principalissima di agiatezza e di prosperità nazionale.

I Monti pecuniarî di Rosciano, Castiglione alla Pescara, Farindola, e Basciano àn presentato un rego-

lare andamento. Per quello di questo ultimo Comune si è proposto elevarsi il capitale a duc. 860 circa, togliendosi il più che occorre dal Monte frumentario che di gran lunga avanza il bisogno ordinario di una popolazione di 1027 abitanti.

Generalizzandosi questi sacri depositi la condizione de' coloni verrà senza dubbio migliorata, e varranno essi a notevolmente reprimere le usure smodate (3) e a condannare all'obblio que'contratti alla voce (4) che troncano al misero agricoltore ogni speranza di favorevole momento commerciale sul prezzo de' cereali e di ogni altra derrata.

§. V.

Liti

> Quando la lite è giusta ed è divenuta inevitabile, conviene che l'Intendente la spinga con vigore, e ne segua diligentemente il corso, come farebbe un diligente padre di famiglia.
>
> Circ. del Minist. degli Aff. Int. 1831.

Il periodico esame fatto dello stato delle liti pendenti ne' diversi Comuni à ben corrisposto allo scopo che ne dettò la redazione. Rosciano e Pescosansonesco si sono sceverati di ogni giudiziaria vertenza: per Alanno sono state aperte delle trattative di conciliazione, come pure per Catignano e per altri 14 Comuni che trovansi ingolfati in litigi: mi giova sperare che la

mercè della coadiuvazione de' Sindaci e dell'operosità de' diligenti difensori, possano venire nella maggior parte definitivamente decisi.

§. VI.

Personale Amministrativo

> Invano un prefetto vuole il bene se i sindaci non lo secondano — Essi sono gli agenti diretti che comunicano l' azione Amministrativa agli Amministrati.
> Bonnin.

Verso il declinare dello scorso esercizio sonomi a tutt' uomo occupato della rinnovazione periodica del personale amministrativo, de' Sindaci, cioè conciliatori, Eletti, decurioni, cassieri, ed esattori, avendo ognuno speciali attribuzioni, e non ultima parte nella gran macchina della pubblica amministrazione: ben comprendeva che ogni preveggenza era minima, qualsiasi assicurazione non atta per mettermi in salvo da una scelta poco lodevole. Le autorità locali influiscono sensibilmente a rendere positiva quella felicità, che tutta sorge da un governo saggio, e ben costituito. Sulle proposte decurionali ò esaurito ogni verifica, dipendendo per gl'informi da Voi non solo, ma anche da persone rivestite di pubbliche cariche, e corredate dalla più soddisfacente opinione. Ho la coscienza tranquilla di aver operato quel meglio che per me si potea, e quindi in ogni evento l'animo mio potrà

essere dolente di aver veduto un santo desiderio rimanere senza effetto, ma non avrà mai di alcuna cosa a rimproverarsi.

Per l'esenzione ò tenuto a guida la legge d'esercizio delle cariche municipali, è un debito che ànno verso il suolo natio i buoni, ed onesti cittadini, e quelli che non vantano, ma si sentono nel petto scorrere il fuoco della patria carità. A raggiungere tal proponimento anche le particolari preghiere ò adoperato per ottenere da taluni la rinunzia a quelle eccezioni che la legge loro accordava. In me dunque non rimane che la dolce lusinga di non essermi ingannato nel creare, mi si permetta l'espressione, i *novelli fautori della pubblica felicità.* Sia fermo il giuro da essi concordemente prestato di dedicarsi con ogni premura al bene de' loro comuni, ed alla felicità degli abitanti. È questo il mio voto, è questo il desiderio del vigile Capo della Provincia, ed è il comando più preciso che emana dall'alto del Real Trono.

§. VII.

Camposanti

Volendosi da particolari famiglie acquistare nel Camposanto un pezzo di terreno per ergervi un tumulo e seppellirvi gl' individui della stessa, potrà permettersi — Real Decreto 13 Aprile 1837.

L' uniformità delle disposizioni è uno de' requisiti più necessari e più pregevoli in un governo, ed è non

ultimo argomento di lode per colui che regola dirige e dà moto alla gran Macchina Sociale. E però che con molto accorgimento si dettava nel 6 Luglio 1840 un regolamento uniforme per la concessione de' suoli ad uso di cappelle gentilizie ne'Camposanti di questa Provincia: vedesi in esso prescritto il pagamento a favore delle casse Comunali colle triplici distinzioni con cui si distinguono i Comuni: sono indicati gli obblighi che gravano i concessionari, ed è stabilito ancora il disegno artistico di que'monumenti: per altro un tal regolamento mancava di Ministeriale approvazione, la quale si è ottenuta con autorevole foglio del 14 Maggio 1845 (pel 2° Ripartimento 3° carico); ed una omissione sì notevole non potea rimanere inosservata alla vigilanza del Cavaliere Valia.

§. VIII.

Pesi e misure

I tre ispettori verificatori saranno dal principio di Aprile a tutto Ottobre di ogni anno sempre in giro pe' diversi comuni del Regno.
Art. 7 Reg. Sov. del 5 Gennaro 1841.

Il voto unanime delle popolazioni, le più volte espresso all'Augusto Sovrano per l'organo de' Consigli Provinciali sulle uniformità de'pesi e misure, venne appagato fin dal 6 Aprile 1840. Col cadere del 1845 ogni tolleranza di misure anche nelle particolari con-

trattazioni è proibita. Da per ogni dove il popolo si va addestrando al novello sistema: gli eletti, ed i verificatori non preteriscono le loro speciali attribuzioni, sia spezzando le vecchie misure, o sia autorizzando lo spaccio delle nuove legalmente costruite e verificate.

Non debbo tacervi per altro che tra provincia e provincia, ed in ispecie ne'comuni finitimi di esse, si osserva un certo preteso dissaccordo tra le misure dei cereali, che spesso fa sorgere delle quistioni e de'clamori nelle particolari contrattazioni. Svanirebbe invero siffatto panico timore qualora ai sensi del Regolamento Sovrano su' pesi e le misure, gl' Ispettori all' uopo destinati fossero in giro per le provincie. Questa visita annuale è indispensabile, e dirò anche necessaria la loro presenza ne' comuni, sia per l' esattezza de' principî regolatori sulla materia, o sia per meglio mostrarsi quanto pubblico interesse racchiudesi in una riforma così generalmente desiderata. Sono cinque anni da che questa provincia corrisponde l' annuale ratizzo di circa ducati 300 per lo mantenimento de' cennati ispettori, senzache alcuno di essi siasi qui conferito. Potrebbe quindi il Consiglio pregare S. M. che con effetti da' mentovati ispettori si compia il Sovrano volere a chiare note espresse in quel sapientissimo atto governativo.

§. IX.

Rendite comunali

> L' Amministratore deve portare su la sorveglianza del patrimonio pubblico, la esattezza medesima e la stessa vigilanza che eserciterebbe sulla sua proprietà particolare — Bonnin.

Soddisfacenti risultati sonosi ottenuti negli affitti de'beni patrimoniali de'comuni non meno che in quello de' dazî e delle privative e degli altri cespiti. Di circa ducati 300 si è aumentato l' estaglio del Bosco di Farindola per lo giro di quattro anni, ed in Penne le privative àn dato il sensibile aumento di circa ducati 344. Taccio di altri minori vantaggi ottenutisi in molti comuni. La corrispondenza è stata sempre celere in questi affari, spedito ogni andamento per non raffreddare il calore de' concorrenti, e molto più per avvalermi di quei primi momenti di dissaccordo tra essi, ed evitare le perniciose tregue, e le società a danno de' comuni da cui sorge e prende vita il monopolio, che ad aspro governo riduce i miseri consumatori.

Varî comuni non ultimo cespite di rendita ritraggono da così detti *terraggi*: ma sia negligenza, sia consuetudine inveterata, diversi sconci ò osservato nella compilazione de' ruoli de' reddenti, soprattutto mi à colpito il marcato ritardo nell' invio degli analoghi stati all' approvazione dell' Intendente redatti, e

mandati dopo la raccolta del genere, e quando ogni verifica rendesi inutile perchè troppo indugiata. Di leggieri si comprendono le frodi ed i soprusi, cui un tal divieto sistema apre facile l'accesso. Quindi è che acconci provvedimenti sonosi pubblicati per prevenire simile irregolarità, prescrivendosi tra l'altro che l'approvazione del ruolo debba dimandarsi prima di recidersi la messe. In tal modo non sarà questa una vana formalità, ma si renderà efficace a prevenire le possibili agevolazioni nonchè i favori, e le deferenze degli incaricati. Una verifica riuscirà facile e sicura; mentre finora tutto nelle tenebre rimanea confuso, e quel ch'è peggio approvato.

§. X.

Regolamenti di polizia Amministrativa

> Appartiene all'Amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, ossia di polizia urbana e rurale.
> Art. 277 Leg. del 12 Dicembre 1816.

Poichè in Settembre 1845 spirò il quinquennio legale in cui possono avere vigore gli statuti municipali, che la polizia amministrativa direttamente riflettono, non ò mancato provocare le analoghe disposizioni per darsi l'impulso alla novella redazione di essi con quelle particolarità che all'uso ed alle abitudini locali si convengono. Non a caso, ma con somma prevegen-

za, e non minore sapienza venne prescritto che regolamenti siffatti fossero locali, e di tempo in tempo si rinnovassero. Le circostanze e le necessità civili e locali di ordine e di sicurezza per se mutabili, potrebbero richiedere svariati e novelli provvedimenti. Questo consesso per la prima volta nel 1841 e poscia il Consiglio generale di Bari nell'anno seguente supplicarono S. M. di permettere nelle provincie la istituzione delle commissioni edilizie. Un tal voto ben richiamò l'attenzione del Sovrano, allorchè sanzionava « che la istituzione delle commissioni edilizie utilissime nelle grandi capitali, era superfluo negli altri « comuni, essendo più che sufficiente a mantenere le « regolarità negli edificii i regolamenti municipali, « che ogni decurionato può a norma delle leggi stabilire ».

Nè in altro modo la M. S. si spiegava sui voti del Consiglio Provinciale di Bari al 4 Marzo 1843 prescrivendo « *che la legge affida* ai decurionati di aver « cura della bellezza e comodità architettonica delle « Città, alle quali cose puossi provvedere con appositi « regolamenti quando i decurionati stessi saranno sol« leciti siccome esser debbono, *di cosa tanto impor« tante alla moderna civiltà* ».

Ho stimato mio dovere richiamare su questo oggetto l'attenzione dell'Intendente nella opportuna occasione di doversi redigere i regolamenti in parola; e se delle acconcie disposizioni verranno all'uopo dettate, se delle commissioni locali saranno scelte, se gli eletti de' comuni formeranno di quelle parte integrante, converrà augurarci buoni e felici risultamenti,

sicuri che i tanti sconci finora osservati con dolore non torneranno ad avverarsi (5). Siamo noi stessi tuttogiorno spettatori della irregolarità delle strade, de' vichi troppo angusti, dello abuso degli archi, delle scalinate in mezzo alle pubbliche strade, e di altri incovenienti di simil fatta che oltre ad incombrarle, oltre che la ventilazione non si ottiene siccome si vorrebbe da una salutare igiene, la vista ne ritrae dispiacevole sensazione. Potendo la vostra voce, ed il vostro esempio alle volte concorrere a prevenire uno dei cennati difetti, ò ferma fiducia che volentieri vi presterete per un'oggetto, giova ripeterlo, *che tanto interessa la moderna civiltà.*

§. XI.

Boschi

Les bois et forêts sont une source importante de richesse pour un Etat, leur conservation un devoir intéressant pour l'administration — De Martignac.

La sorveglianza sui boschi non si è minimamente affievolita. I guardaboschi di Civitella Casanova sono andati soggetti ad una ben meritata destituzione, come di già lo furono quelli di Farindola. Massima è poi la difficoltà di riprovvedersi tale carica con soggetti idonei, ora molto più che il solertissimo Intendente à con molto senno ritenuto che i novelli guar-

daboschi debbono fornire una garentia di ducati 50 sia in beni fondi, sia con biglietto di deposito di persona solvibile, per ostare il più che si possa a' danni cagionati dalla propria oscitanza: taluni sonosi arrestati per siffatto motivo dal prender possesso della carica, indizio non equivoco di poco zelo, per tacere di ogni altro sospetto. Ove il Consiglio concorresse nel mio divisamento sulla utilità del proposto mezzo, rassegni a Sua Maestà il voto che nella provista dei guardaboschi de' comuni, de' Luoghi pii, o di altri pubblici stabilimenti, i candidati debbono dare una determinata cauzione a prudenza dell' Intendente. La devastazione de' boschi se non sarà del tutto repressa, verrà al certo minorandosi.

Taluni comuni àn ricuperato porzione delle somme loro accreditate per rinfranco di danni forestali: tali altri àn richiesto la depennazione de' debitori dalla lista di carico per la loro verificata indigenza. E chi ignora che i guardaboschi su questa classe infelice divengono Arghi, ed orbi del tutto con chi li seconda ne' pravi desideri?

§. XII.

Significatorie

> La punizione pronta e severa di un Cassiere sorpreso in frode, alla quale sia dato un grande apparato di pubblicità, ed una vigilanza continua, basteranno a contenere gli altri ne' limiti de' proprî doveri.
>
> Cir. del Min. degli Aff. Int. 1838.

De' 34 Comuni di questo Distretto, 22 sono scevri da ogni credito derivante da significhe, e per gli altri si è tenuta attiva corrispondenza per ottenersene il rimborso. Pel contabile di Cepagatti si è dichiarato la responsabilità del decurionato (6) e per altri o la minaccia di arresto personale, o l'effettivo imprigionamento à fatto rientrare nelle casse comunali delle molte somme. Tenendosi fermo a questa sorveglianza, e continuando il consiglio d'Intendenza con zelo e alacrità la discussione de' conti, e molto più de' gravami che produconsi avverso le sue decisioni, tempo non andrà lungi che di significatorie arretrate si perderà ogni memoria.

§. XIII.

Cancellieri comunali

A dileguare ogni dubbiezza, a render tranquillo ogni amministrato, in questo anno si è con molto senno formato un'elenco delle competenze, che per diversi rami ai Cancellieri son dovute. Affisso perennemente nella Cancelleria, e resosi il più che si potea di pubblica ragione, ad ognuno si porgerà facile il destro di osservare se il Cancelliere a quella tariffa si mantiene fermo, o pur se ne allontani.

Questa classe d'impiegati non è andata esente dalla più scrupolosa sorveglianza. A quelli di recente nomina si è imposto un tirocinio di esperimento autorizzandoli provvisoriamente a dissimpegnare le funzioni. Ordinamenti siffatti se non estirperanno ogni seme di malcontento, ne minoreranno la micidiale diffusione, metteranno in guardia gli stessi cancellieri, i quali saranno intenti a non incorrere in misure di rigore, ed in ogni caso deporranno dalla ferma e decisa volontà delle autorità superiori ad eliminare ogni abusiva percezione a danno dell' idiota, o di chi sente maggiore la necessità di una costante protezione.

§. XIV.

Percezione di macino Reale

Sempre e quando le particolari circostanze de' comuni e l'utile delle popolazioni facessero conoscere più plausibili i ruoli di transazione, non resta impedito l'adottarli.
Real Rescritto 10 Gennaro 1827.

L'appalto è il mezzo più sicuro, e più spedito nella percezione de'cespiti di rendita comunale: succede ad esso l'esazione che in amministrazione si fa; ed in ultimo prende posto il ruolo di transazione per individuo o per capo di famiglia. Esistono svariate risoluzioni Sovrane sul proposito: lodi, encomî, e promesse ancora di ben meritare della Real clemenza sonosi disposte a prò de' funzionarî, che del tutto sappiano eliminare siffatto metodo di percezione. E S. E. il Ministro degli Affari Interni, non à guari richiamava l'attenzione e la vigilanza delle autorità provinciali sull' oggetto di cui è parola. Il voto unanime di queste popolazioni legalmente espresse da' rispettivi decurionati, opportunamente sentiti, si è mostrato avverso all' appalto, ed inchinevole al ruolo. E poichè questa Provincia, a mio giudizio, trovasi in una posizione dirò quasi eccezionale, stimo di poter essere ciò argomento alle vostre severe meditazioni.

Il Dazio sul macino a favore del Real Tesoro; e la rata pe' bisogni comunali suole per inveterato sistema

riscuotersi co' ruoli. Nove comuni di questo Distretto corrispondono un tal dazio colle rendite patrimoniali: Civitaquana fruisce del medesimo beneficio nella sola metà dell' intero carico, di cui è gravato: nove comuni sono nella dura necessità di dover ricorrere a questo dazio pe' proprî bisogni. E giova pure il dirlo, che non il massimo della tariffa di grana dieci per tomolo, prescritta nell' articolo 200 Legge del 12 Dicembre 1816, ma sia in vigore appena quella di grana sei ad eccezione di Collecorvino, Spoltore, Picciano, e Montesilvano, ove si eleva a grana dieci per la deficienza di ogni rendita patrimoniale.

La classe degli speculatori è per dir così sconosciuta: d'altronde non vi sono centimoli negli abitati, ma nella campagna, ed alla distanza di più miglia da rispettivi comuni: da per ogni dove i molini vengono animati da fiumi e da torrenti, che se di acqua non mancano nell' inverno, nell' està o macinano a stenti, o del tutto rimangono oziosi.

Quindi gli abitanti di uno o più comuni con facilità si avvalgono de' molini de' comuni limitrofi: da ciò ove loro riesce più agevole e spedito l'accesso: confusione d' introiti, facilità di frodi, difficoltà di sorprese, incompetenza del I° Eletto di un comune nel territorio di un altro per impedire o verificare le contravvenzioni. Ma ciò non è tutto: le campagne di questo Distretto sono animate da spessi abituri, da modeste capanne, e da vaste abitazioni agricole ancora, che spontanee ci fan sorgere l' idea delle prime originarie società. Se non un terzo, un quarto al certo delle popolazioni vive nelle campagne (sistema lode-

vole che allontanando i coloni da' bisogni della città, tutti li concentra al lavoro della terra, ed alle cure rurali). Or chi non comprende le difficoltà che si offrirebbero all' appaltatore per prevenire le frodi, le contravvenzioni, e dirò pure i soprusi ?

Non è da disconvenirsi che un certo arbitrio campeggia ne' ruoli, e l' istessa denominazione di *transazione*, il dice chiaramente. Ma in onore del vero con piacere ò osservato che i decurionati sono attenti in simili lavori: ed una pruova luminosa ne porgono la scarsezza de'reclami, e la facilità, con cui essendovi, si accolgono nelle linee del giusto.

Nel giungere in questa Provincia molti di voi mi avranno inteso tener aspro linguaggio de' ruoli, proclamando ed insistendo per l' appalto: ma la conoscenza topografica del Distretto; le particolari abitudini che sono andato indagando: le continue conferenze tenute con uomini più devoti alla pratica che alla teoria, mi ân convinto essere un bisogno preciso che in questa provincia per le additate circostanze l' eccezione si surroghi alla regola.

Poichè la fortuna delle famiglie non presenta una regolare e giusta gradazione ma mostrasi in più luoghi dissugualissima, sembra necessario una classe di eccezione onde sia compita questa enorme disuguaglianza o agiatezza de' privati. Se la prudenza detta i moltiplici elementi che i decurionati debbono tenere a calcolo nell'assegnare le classi, al certo che la proprietà ne costituisce il primo, il meno dubbio ed inalterabile. E cresce la forza di questo mio ragionamento, ove si rifletta che in molti luoghi i proprietari

somministrano il vitto ai lavoratori delle loro campagne. Il numero delle classi dovrebbe estendersi per riunire il più che sia possibile in una sola gl' individui che ànno non dissimili gradi di possidenza, o aggiatezza di vivere.

Altra volta da un Consiglio Provinciale venne espresso il voto di ridursi in un ben redatto regolamento le svariate disposizioni legislative sulla formazione dei ruoli. Sarebbe il caso di ripetersi a piè del Real Trono un simile voto, e provocare l'esistenza delle classi di eccezioni in que'comuni ove l'Intendente, col suo consiglio lo stimi reclamato dalle particolari circostanze locali.

§. XV.

Percezione de' Dazî Comunali

È esclusa e vietata indistintamente ogni esenzione de' Dazî Comunali.
Art. 198 L. del 12 Dicembre 1816.

Le più accurate indagini ò adoperato nella grave disamina del modo come si percepiscono i Dazî di consumo ne' comuni che ne sono gravati, e con sommo rincrescimento fin dalle prime osservai, che il proprietario nel senso il più lato, gode di *fatto* una illegale esenzione de' dazî civici. La parte più numerosa delle popolazioni, ch' è la classe infima e la più

bisognosa, in proporzioni infinitesimali covre le più larghe cifre che leggonsi negli Stati discussi, o di variazione. I dazî sul consumo della carne e del vino, che sono i più ordinarî, non feriscono se non chi dalle bettole e dal macello, è obbligato di perdere, mentre ciò che si consuma da particolari famiglie di *fatto* vedesi esente da ogni balzello. È nel corrente esercizio che per la prima volta il dazio sul vino si stia esigendo in questo Comune sul consumo generale a norma della legge. Se voi stimerete richiamare su questo obbietto l'attenzione del Consiglio generale per l'osservanza precisa del Volere Sovrano, come pure per uniformità de' principî, e molto più per equiparare innanzi alla legge la sorte del povero e del ricco, farete al certo cosa utile e giusta, e me ne danno speranza la vostra prudenza e religione.

§. XVI.

Strade traverse Comunali

Nella scelta delle opere pubbliche devesi cautamente preferire quelle delle strade comunali, che mentre sono le più utili, impiegono maggior numero di braccia.
Cir. del Min. degli Aff. Int. 1831.

Nello scorso anno vi feci l'enumerazione delle strade comunali, o in costruzione, o in progetto, ed in vero mi lusingavo dirvi, dopo il volgere di un'anno, cose migliori all'oggetto. Ma le finanze de' comuni

sono ristrette, stentate le offerte volontarie, e le forme amministrative che preceder debbono simili opere richieggono non poca lunghezza di tempo.

La strada di Alanno mercè lo zelo del Sindaco, ch' è tra noi del bel numero uno, progredisce con felicissimi risultamenti. La somma spesasi in questo anno ascende a ducati 592 circa. Oltre palmi 600 di novella traccia apertasi, sonosi a regola di arte costruiti palmi 4900 di strada: si è fabbricata una botte sotterranea: veggonsi di già alzati i pilastri, porzione de' lati di un ponticello, ed arcuato il *rivaro fossato* nel primo suo passaggio. Un impronto di ducati 400 si è provocato da S. E. il Ministro degli Affari Interni dagli avanzi che presentano i luoghi pii del comune medesimo, e con questo novello soccorso, novelli prodigî di zelo mi attendo da que' solerti ed operosi deputati.

La traversa di Castiglione alla Pescara alla Circondariale di Torre de' Passeri à sofferto qualche interruzione, atteso le discrete risorse che sono per l' oggetto fissate. Mercè la somma di ducati 200 circa sonosi acquistati varî materiali per un ponte che dovrà costruirsi.

Fo voti che quella deputazione, nella quale figurano uomini troppo caldi di amore per la terra natale, dia sollecita opera per condurre a termine una impresa tanto utile e tanto bella.

Per la strada di Brittoli in data de'6 settembre 1845 si ottenne la ministeriale approvazione al progetto dell'Architetto Granchelli. La spesa presuntiva si eleva a ducati 1519: 15. A momenti si metterà mano

all' opera. Questa traversa potrà influir non poco all' interno commercio del Distretto, se col tempo si protrarrà nel limitrofo comune di Capestrano in Provincia d' Aquila.

Per la traversa di Castiglione Messer Raimondo sonosi progettate ed approvate le condizioni dell'opera: ma le risorse di quell' Amministrazione non sono state molto felici nello scorso esercizio per potersi procedere allo appalto , che con molta prevegenza si è disposto eseguirsi in Teramo innanzi il Consiglio d' Intendenza. Una strada che tanto attesamente si brama da que' naturali , e per la quale sonosi fissati ducati 816 sullo stato variato del corrente anno, non verrà preterita da'novelli amministratori che nel compiere il voto pubblico, cureranno l' adempimento più sacro de' loro doveri, e si obbligheranno la stima e la riconoscenza de' loro concittadini, e de' finitimi comuni.

Il progetto della strada di Nocciano sommesso alla preliminare disamina dell' Ingegniere Direttore della Provincia, à meritato delle osservazioni e delle rettifiche , alle quali si è con qualche ritardo adempito. Ma trovo aver non à guari spedito al signor Intendente l' analogo incartamento, e lo zelo ch' Egli spiega per le opere pubbliche mi è garante della celerità con cui rassegnerà il presente progetto alla ministeriale approvazione.

La traversa da Civitaquana a Catignano à sofferta delle contrarietà per quello spirito di depravato particolare interesse, che le più belle opere arresta, deturpa, e rovina. Il progetto artistico trovasi di già

alla superiore approvazione. Ma se vedesi quella strada contrariata da taluni di Civitaquana è dessa ardentemente desiderata da' naturali di Catignano e da quelli di Brittoli, e da tutti quelli che conoscitori della topografia di que' comuni, ben comprendono quali vantaggi sarebbero per venirne all'interno commercio di questa provincia, con quanta facilità e speditezza maggiore si darebbe luogo alle scambievoli relazioni colla limitrofa Provincia di Aquila, quale scolo di cereali e di altre derrate si farebbe da questa in quella comarca senza attendersi il compimento della dispendiosissima strada di Montorio, di già in costruzione fin dallo scorso anno, la quale radendo solo i confini di questa provincia presenta in confronto di quella in parola senza dubbio minori utilità.

Il Comune di Spoltore mercè le vigili cure del Sindaco Panfilo Conti nell'incertezza di ottenere una strada rotabile di regolare costruzione à cercato alla meglio raggranellare delle somme per addirle ai ristauri di quella che mena a Castellammare, erogando all'oggetto circa ducati 900. Ma se gli altri Comuni, Capo-luoghi di Circondario, o di già godono, o tengono in costruzione delle strade rotabili, a buon dritto Pianella ne reclama una per la quale esistono delle offerte volontarie de' proprietarî de' cennati due comuni nella rilevante somma di ducati 8000 a tenore de' ruoli resi superiormente esecutivi. Il redattore del progetto per altro dovrebbe essere leale nel dissimpegno, franco nel manifestare il proprio divisamento, giudizioso nel provvedere, calcolare, e con sode ra-

gioni confutare le possibile obiezioni; ed in una parola converrebbe che facesse rilevare apertamente la superfluità, a tacer di altro, e della strada da Pianella per Caprara e Spoltore, la quale sarebbe pur troppo dispendiosa, e dirò ancora superiore per lo momento alle scarsissime risorte Provinciali. Si secondi Pianella nel suo giusto e santo desiderio, si protegga d' altronde il patrimonio pubblico, ed all' acume di un' espertissimo ingegnere non sarà difficile raggiungere meta sì gloriosa.

§. XVII.

Opere pubbliche Comunali

E dovere dell' autorità amministrativa di sorvegliare i pubblici travagli nel tempo che si eseguono, e di farsi render conto dello stato del loro avanzamento.
Bonnin.

Delle opere pubbliche di minor conto sonosi eseguite negli altri comuni. La cifra di ducati 1590 oltre ducati 1240 per ristauri e mantenimento di pubblici edificii, se sembrerà tenue a chi in diverse proporzioni forma i suoi calcoli, voi che delle cose pubbliche e delle finanze comunali avete piena conoscenza ve ne mostrerete ben soddisfatti.

In Loreto la strada interna detta del Bajo, che dalla porta del *Castello* mena a quella Regia Chiesa Badiale si è nel modo più agevole resa rotabile, attesa la

ristrettezza del sito, che pur si è dovuto acquistare. Più centinaia à per l'oggetto quell'amministrazione erogato, ed in tal somma figura la generosa offerta di ducati 50 de' signori Fratelli Casamarte. Miglior decoro verrà poscia quel Comune ricevendo allorchè si darà opera alla ristaurazione della suindicata porta a spese particolari di quel Capo Urbano Luigi Vicini sul disegno compilato dal Romano Architetto signor Campilii.

E Montesilvano che tra comuni occupa posto modestissimo, mercè gli scarsi suoi mezzi, ed in massima parte col travaglio spontaneo de' suoi abitanti si è provveduta di due strade l'una che mena alla fontana pubblica, l'altra che circola nell'interno del riunito *cappelle*. L'atto di ricognizione offre la soddisfacente cifra di ducati 409 : 34 de'quali solo ducati 80 furono prelevati dai fondi del Comune.

In questo Capoluogo meglio di ducati 460 sonosi erogati mercè particolari offerte pel nuovo ingresso al Vallone S. Antonio, e per altri ristauri eseguiti in que' d'intorni senza il minimo concorso dell'erario comunale.

Taccio dell' osteria di Salino ampliata e restaurata da questo Comune mercè la non lieve somma di oltre ducati 1000. È quello un locale che fa mestieri ora piucchemai fornire di una fontana, e renderlo più utile a' viaggiatori, ed accrescergli decoro, e comodità. Poco lungi èvvi sorgente di acqua limpidissima, che inutilmente scorre per la campagna. Chi narrar vi potrebbe il vantaggio che con siffatta opera ne ridonderebbe alla classe de'trafficanti? Dovendosi quella ri-

tener per opera pubblica necessaria, il Consiglio conoscitore de'luoghi, e non ignaro che dal Tronto alla Pescara si contano meglio di 30 miglia senza che una fonte disseti le arse fauci del viandante, potrebbe prendere in considerazione l' enunciato bisogno, interessando sull' oggetto la giustizia del Consiglio Provinciale.

§. XVIII.

Collezione de' Sovrani Rescritti

Le leggi di amministrazione pubblica non poteano apprendersi in nessun luogo: esse erano in certo modo sepolte negli officî, e nelle corrispondenze delle amministrazioni, soltanto amministrando immediatamente poteva uno formarsi alla loro conoscenza ed applicazione. Questa lacuna scomparirà ne' nuovi stabilimenti. — Portiez de l'Oise.

Credesi comunemente che le leggi che servono di guida nel governo delle pubbliche amministrazioni sieno per loro natura quasi arbitrarie (7). È questo un'errore, ed errore gravissimo che mena ad indebolire quella forza, e quell'intima convinzione che sorger debbe spontanea in chi professa verace stima alle autorità, ed obbediente si presta ad ogni cenno del sommo imperante. Mi astengo dal venirvi esponendo i severi studii che prender dovrebbero il grave, e difficile sentiero della pubblica amministrazione; nonchè le svariate conoscenze che si richiedono per si eminente missione. Queste a vicende aiutandosi offrono

in casi difficili largo campo all' amministratore di adottar mezzi pronti, efficaci, e legali, che se sembran dettati dall' arbitrio a colui che superficialmente osserva, sono all'occhio del filosofo investigatore conseguenze logiche, e corollarî di que' principî di pubblico dritto, ne' quali bisogna essere ammaestrato. I limiti della umana prudenza (Bacone opportunamente mi suggerisce) non possono abbracciare tutt'i casi che il tempo può far nascere. Ma spesso avviene che speciali ed utili disposizioni legislative rimangono occulte con danno gravissimo dell' uniformità de' principî amministrativi e della cosa pubblica ancora. Siffatta oscillazione conferma l' erronea idea dell' arbitrario, e non di rado paralizza l'Amministratore istesso che nella immensità delle massime, che giornalmente si succedono le une modificative, o abrogative delle altre, rimane sovente perplesso ed incerto. Una riforma è altamente richiesta dal generale interesse su questo oggetto. I repertorî e le collezioni di privata autorità messe a stampa vi faranno aggiustar fede al mio dire. Piacesse al Cielo almeno quelle fossero esatte, intere, e regolarmente compilate.

La pubblicazione de' Sovrani ordini per punto generale in forma di *rescritti* dettati, dovrebbesi ridurre a *collezione autentica* non altrimenti che si esegue per la collezione delle Leggi, e de' Reali Decreti. In tal modo renderebbesi sempre più agevole ad ogni cittadino la conoscenza de' proprî diritti ed all' amministratore si offrirebbe largo campo di mettere in armonia i diversi principî, di esaminare i rapporti, e di dedurne le conseguenze.

Ne' collegi, ne' licei, nelle istesse università degli studî della Capitale, mentre molte cattedre fioriscono, non una se ne conta che insegni i principî di pubblica amministrazione, o per dir meglio che imprenda un corso di legislazione amministrativa; omissione in vero notevole che arresta e sensibilmente pregiudica a quell' immegliamento che giornalmente si proclama. Ogni professione vanta un metodo regolare di studî, un corso di scienza peculiare, un tirocinio di più anni, una laurea, un diploma, una carta autorizzante qualsiasi che legalmente dichiari l' entità, e l'istruzione di colui che la possiede. Di tutto ciò nulla si osserva in coloro che si addicono alla carriera amministrativa. E sarebbe mai da presumersi, che la *difficilissima* tra le arti, al dir di Mirabeau, sarebbe quella che non abbisognerebbe di studio?

Il Consiglio dunque non perda di mira, argomenti di tanto pubblico interesse: li esamini francamente, li ponderi senza prevenzione, ne sviluppi con acconci modi le utili conseguenze alla saggezza del Consiglio Provinciale; proposizioni che tendono direttamente a perfezionare le nostre Civili istituzioni non verranno al certo neglette da quel Consesso che dalla legge è chiamato a proporre i mezzi più conducenti per rendere migliore lo stato delle popolazioni.

§. XIX.

Conchiusione

Dalle cose finora discorse voi avete scorto di leggieri gli effetti di taluni provvedimenti di cui nell'anno scorso vi tenni parola: per altro ò invocato il vostro potente concorso, e nell'insieme vi ò dato un rapido cenno dell'Amministrazione Distrettuale.

Signori

Fu in vero molto lusinghiero, per chi nello scorso anno a vostro preside sedeva, scegliere ad argomento del suo forbito discorso la protezione da implorarsi alla preziosa derrata dell'olio di olive, argomento che tutto avea richiamato la paterna sollecitudine del Sovrano. E mentre qui, facevansi voti per l'oggetto, e mentre il Consiglio Provinciale applaudiva al nostro divisamento *Colui* che con valore, e mente illuminata regge i nostri destini (8) non avea postergata una disamina, che rendevasi vitale pel nostro commercio esterno, e per gli ostacoli che vi erano, e per la gara apertasi nello straniero, onde surrogare a quel liquido un succedaneo di eguale valore e bontà. Il trattato di commercio colla Francia, e poscia coll'Inghilterra, colla Russia, colla Sardegna, e cogli Stati Uniti saranno testimoni perenni dell'alta sapienza dell'amatissimo Principe Ferdinando II°. Gli atti Sovrani del

22 Aprile, e 18 Agosto 1845 non men che quello del recentissimo del 9 Marzo decorso mostreranno mai sempre il suo paterno amore pe'suoi popoli sceverandoli da potenti dazî e rendendo più agevole le nostre sociali relazioni. Nè minor gloria gli verrà pel favore accordato alla scienza ed ai suoi coltori pel quale non la cede agli stessi Sovrani Aragonesi che ebbero lo scettro in queste contrade: la protezione non à guari estesamente prodigata per gli Scienziati del VII Congresso Italiano ne è pruova luminosa; e però che l'anno 1845 sarà forse della sua istoria la pagina più bella e lusinghiera. Imploriamo dunque su di Lui con vero amore le celesti benedizioni, dappoichè il Sommo Iddio avendogli di breve concesso un'altro figliuolo (9) in modo troppo caro ci manifesta quanta predilezione egli abbia per la perpetuità, e l'incremento degli Eroi dell' Antichissima Borbonica Dinastia.

All'ombra de'suoi gigli immortali auguriamoci raccogliere i doni della pace che godiamo, i favori di una vera e duratura felicità, mentre col saluto unanime di *Viva il Re* Ferdinando II° rinnoviamo all'augusto Principe il sacro giuramento di fedeltà, ed ubbidienza.

NOTE

(1) Il Consiglio si compone dal signor Diego Barone Aliprandi Presidente, e de'signori Consiglieri.

Barone Alessandro Scorpione.
Barone Giambatista Treccia.
Giuseppe di Gregorio.
Pasquale Castagna.
Camillo Cantelmi.
Enrico Ruggieri.
Alessandro Barone.
Marchese Tommaso de Torres.
Ascanio Presbiteri.
Francesco Caccianini.

(2) Il signor Marchese di Spaccaforno Francesco Statella de'Principi del Cassaro già Intendente di questa Provincia, ed ora in quella di Principato Citeriore.

(3) In ogni tempo si è da moralisti declamato, non meno che dagli economisti contro la pravità usuraria.

Non è mestieri venir qui esponendo i diversi ragionari e degli uni, e degli altri, ma a dare un cenno rapidissimo de'gravi disordini, cui si va incontro per l'incordigia dei prestatori del danaro mi avvalerò dell'autorità di Tacito!

« Furia d'accusatori uscì addosso a gli usurari, che arric-
« chivan più che sopra il prestare e possedere in Italia
« non dispone la legge di Cesare dettatore, già dismessa:
« perchè l'interesse privato dà de'calci al ben pubblico.

« L'usura è mal vecchio della Città, e di sollevamenti e « discordie che è cagione; però ancora ne' tempi antichi e « costumi men guasti si correggeva. Conciossiachè le do- « dici tavole primieramente la tassarono il più a uno il me- « se per centenato, che prima facevasi a modo de'ricchi. « Poi fu per legge de' tribuni ridotta a un mezzo: poi ogni « usura vietata, e per molti ordini della plebe, provvedu- « to alle sottilissime malizie, onde rimettea sempre, quasi « pianta succisa. Avendo dunque Gracco pretore tali accu- « se innanzi; increscendoli di tante rovine, le rimise al se- « nato. I padri spaventati, *perchè chi n'era netto?* ne chie- « sero al principe grazia generale, e l'ottennero, con tem- « po diciotto mesi a rassettarsi lo Stato, ciascuno secondo « la legge.

« Quindi nacque strettezza violenta di moneta: perchè i « debitori tutti a un tratto erano stretti: il fisco e la came- « ra, per tanti dannati, e lor beni venduti, aveano in- « ghiottiti tutt'i contanti, perciò il Senato fece che gli usu- « rai se ne pigliassero li due terzi in terreni in Italia; ma « essi richiedeano pur lo intero: ne era onore ai richiesti « fallir di fede. Così si serpentava, tranquillava, alla ra- « gion si gridava: e le vendite e compre trovate per rime- « dio, la strettezza accresceano, perchè i compratori col na- « scondere il danaro: ed i tanti venditori coll'offerir gli « stabili, gli smaccavano, e i più indebitati con più fatica « vendevano: fallivano molti, e n'andava con la roba la « dignità, e la fama; onde Cesare vi porse aiuto: contando « due milioni e mezzo d'oro ai banchi, che li prestassero « senza prò per tre anni a chi obbligasse al popolo stabili « per lo doppio. Così la fede tornò; e a poco a poco ancora « i privati prestavano, e la legge del pigliarsene stabili, « non s'osservò, trattandosi tali cose *con rigore nel princi-* « *pio poi si tralasciano* ». Traduzione del Davanzati Libro VI degli annali §. XVI. XVII.

(4) Per non confondere le assise co'contratti alle *voci* stimo dire all'oggetto poche parole e toccare ancora l'inop-

portunità delle voci istesse tanto vagheggiate ne' tempi in cui gli studî di pubblica economia non erano familiari. Le facoltà di fissarsi le assise dagli eletti risale ad un'epoca remotissima di modo che ne' capitoli *del ben vivere della Città di Napoli* pubblicata nel 1509 per ordine del S. R. C. si legge: *Item declaramus ad magnificos Electos spectare et pertinere impositionem assisarum.*

Questa medesima facoltà la legge del 12 dicembre 1816 à confermato negli Eletti. Or come per legge costante ed immutabile il prezzo delle cose, non altrimenti che l'interesse del denaro sta in ragion composta, cioè diretta dai bisogni, e dalle qualità reciproche dell'abbondanza e scarsezza de' generi, così l'assisa non può essere stabile, ma deve variare a proporzione delle citate circostanze. E per effetto di tali principî generali con saggezza si distinsero nel Sovrano Rescritto del 19 Giugno 1824 le assise che devonsi imporre giornalmente dal 1° Eletto, che quelle di più lunga durata che al Collegio decurionale sono devolute.

Nelle cose economiche non bisogna andare in cerca del perfetto, ma del meno difettoso. È questa la ragione che ne' piccoli comuni a frenare l'avidità di taluni, a prevenire la mala fede di altri, la legge à dovuto transigere su i principî della liberalità del commercio permettendo le *assise*. Nelle capitali è ben facile il comprendere che il gran numero de' consumatori, quella non minore de' speculatori, la gara tra costoro, l'attività del commercio istesso, ed altri simili elementi, allontanando quei timori, scarsezza, e forse ancora la privazione di taluni oggetti à fatto da essi a buon diritto bandire le assise: ma ne' piccoli comuni si anderebbe incontro agl'indicati sconci ed alle loro più tristi conseguenze: di maniera che si sarebbe rispettata la inviolabilità de' principî economici a discapito gravissimo delle popolazioni.

Che la voce non abbia niente di comune colle assise: o con quel prezzo che s'impone su i prodotti dell'agricoltura del Magistrato, il quale non essendo nè agricoltore, nè

mercatante può essere facilmente ingannato, non v' à chi possa rivocarlo in dubbio. (È un autore del 1783 che così ragiona) per la qual cosa egli continua: sempre il giudizio di lui si è riputato pernicioso e dannevole, contro del quale a ragione i più dotti economisti declamano osservando che si decide senza particolare esame, e senza cognizione di quelle circostanze che costituiscono l'oggetto di una quistione di tanto interesse per la libertà dell'agricoltore, e per l'agricoltura medesima. Il contratto poi detto alla *voce* si è quello che passa tra il mercatante e l'agricoltore, il primo de' quali si riceve in genere il valore di quella quantità di denaro che à anticipato al secondo a *quel prezzo che sarà stabilito dopo il ricolto* in una pubblica assemblea composta di mercatanti ed agricoltori. Questo prezzo tassato dall'assemblea mentovata non regola la vendita in generale delle derrate raccolte, ma risguarda coloro che contrattato abbiano alla voce. (Quasi in questo modo si fissa la voce de' cereali in Barletta per effetto del regolamento Ministeriale del 14 Giugno 1826).

Non è più problematico che la libertà del commercio sì interno, sì esterno è la sola che genera le ricchezze, i comodi, e l'abbondanza, e la ristrezione, le privative, le assise, e le voci operano al rovescio.

Per le assise non saprei dire nient'altro di meglio di quanto sapientemente leggesi nel preambolo del Real Decreto de'5 Novembre 1823 col quale si abolì in Napoli ogni *assisa* sulla vendita delle carni tanto all'ingrosso che alla minuta = « La costante esperienza à mai sempre dimo-
« strato (è il legislatore che parla) che a promuovere l'ab-
« bondanza particolarmente di generi di annone il mezzo
« più conducente sia quello di renderne libera la incetta,
« e la vendita, rimuovendo qualunque ostacolo atto a re-
« stringerla in mano di pochi ».

Per meglio conoscere l'esorbitanza della voce converrà ripetere talune nozioni elementari di pubblica economia. La leggittima libertà del Commercio in due capi principal-

mente consiste, 1° che debba lasciarsi alla naturale combinazione delle cose lo stabilire il rapporto tra la domanda, e la offerta di ciascuna merce, e da questo solo rapporto farne dipendere il prezzo corrente, senza mai ricorrere ad arbitrarie fissazioni le quali se sono basse rovinano i proprietarî, e gl'industriosi, se sono alte danneggiano i capitalisti, 2° che non si frapponga il menomo ostacolo al libero corso del traffico.

Quanti mali e quante perdite non subiscono coloro che vendono i loro generi alla voce? Con questi contratti vien di necessità a bassarsi il prezzo corrente delle merci: chi vende il suo genere alla *voce* è obbligato a darlo al prezzo corrente nel tempo prossimo alle raccolte: più la voce non può rappresentare che il prezzo medio non già l'effettivo, dappoichè non si stabilisce su di ciascuna merce contrattata, ma sibbene sul genere. Se pratticamente si calcolassero tutte le perdite che fanno in un'anno coloro che vendono i loro generi alla *voce* si conoscerebbe certamente che essi ascendono al venti e forse al trenta per 0/0. Io non debbo che cennare questi principî, resi ormai troppo ovvî per non doversi convenire che il contratto alla *voce* è il più usuraio, ed il più nocevole per l'industria. Ecco lo sviluppo de'principî di economia tra lo scorso secolo ed il presente dopo che chiarissimi autori ànno diradato quelle nubi da cui era questa scienza oscurato, ed ecco come il contratto alla *voce* che nel 1783 tanto si sublimava, si ritiene oggi giustamente per pernicioso alla libertà del commercio.

Ma poichè queste teoriche non ancora sonosi rese popolari, e molto più perchè la massa si tiene ferma a talune abitudini che il tempo solo può far abolire, e però che tuttora si usa il sistema delle *voci* per varie derrate in taluni comuni, ma con quale regola, con quale norma, alla base de' quali elementi non vi è chi sappia indicarlo. Un antico sole si proclama nell'esecuzione delle *voci*, il quale consiste in sistemi quasi uniformi, cioè nel coacervo di diversi

prezzi avvenuto in un periodo più o meno lungo. Nè sarà fuori proposito venir qui ricordando di eliminarsi quelle finte contrattazioni di compre-vendite di generi sapientemente dalla legge dichiarate illecite, le quali se danno producono per loro natura, nel caso in disamina massimo pregiudizio portano ed al particolare, ed al generale ancora, poichè servirebbero di basi nel fissare la voce. E però che le autorità proposte a raccogliere gli elementi primi per determinare la voce nulla dovrebbero preterire per ottenere almeno dati certi, esatti, incontrastabili, scacciando da un disimpegno di tanto rilievo l'opera di venali, e spesso indolenti subalterni. Se la prudenza consiglia tollerare per lo momento le abitudini de' piccioli comuni, di cui gli abitanti sono più devoti alle avite tradizioni che a' lumi della scienza, a menomarne almeno il pregiudizio è essenziale che la voce poggi su solide basi, scaturisca da sorgente limpidissima, e sia il risultamento di calcoli i più esatti. È mestieri per altro far voti ardenti, e continui, che l'opinione pubblica si mostri avversa ad un sistema che purtroppo rovina l'agricoltura, e che i consigli degli amministratori istruiti, il soccorso che si riceverà da' Monti Pecuniari, e molto più da' proprietari illuminati, e filantropi voglian far bandire la croce contro un contratto che sotto la sembianza dell'onesto, è il più usurario, che la sola necessità ne fa sopportare l'esecrando peso, mentre schianta nel misero colono ogni speranza di possibile miglioramento.

(5) Il Consiglio d'intendenza di Bari in pronto adempimento de' Sovrani ordini formolò degli articoli relativi ad una Commissione edilizia che ebbe cura di far ritenere dai Decurionati nelle redazioni di rispettivi statuti municipali. Potendosi i medesimi adottare o modificare altrove stimo pregio dell'opera venirli qui inserendo nel modo come furono redatti.

Art. 1.° Nel Comune di N. N. vi sarà una Commissione composta dal Sindaco Presidente, dal 1° Eletto, da due Decurioni, da un principale proprietario, e da un' Archi-

tetto locale nominato dall'Intendente, la quale avrà speciale cura sulla costruzione degli edifici sì pubblici che particolari, affinchè questi sorgessero regolari, e con una non dispiacevole architettura. La durata delle funzioni de'componenti la detta commissione sarà di anni tre, ma potranno essi venir confermati. Il Cancelliere ne sarà il segretario.

Art. 2.° Chiunque desidera costruire degli edifici o migliorarne la prospettiva de'vecchi, dovrà presentare alla detta commissione analoga domanda unendoci copia della prospettiva dell'edificio. La commissione nel corso di cinque giorni improrogabili l'esaminerà e trovandola regolare vi metterà il suo visto e verrà da componenti firmata. Qualora delle potenti ragioni inducessero il proprietario a serbare altro ordine, dovrà subito passarlo a conoscenza della commissione istessa, per eseguirsi quanto di sopra si è stabilito.

Art. 3.° Sarà cura dell'Amministrazione ultimare il più che possa l'irregolarità delle antiche strade, per renderle secondo l'opportunità potrà suggerire più ampie.

Art. 4.° Non sarà permesso ad alcuno fare delle aperture esterne e sporti di balconi sporgenti nelle strade, e luoghi pubblici senza un permesso in iscritto della cennata Commissione, la quale non potrà negarlo, quante volte lede i dritti del pubblico e non deturpa il prospetto dell'edificio.

Art. 5.° Le nuove costruzioni e ricostruzioni non potranno eseguirsi nelle parti esterne degli edifizi senza una preventiva ricognizione della Commissione medesima, la quale esaminerà.

1° Se la nuova fabbrica produce occupazione di pubblico suolo.

2° Se si riduce al meglio possibile in linea regolare per quanto sarà possibile retta.

3° Se nel disegno per la parte che riguarda il prospetto sieno state rigorosamente rispettare la regola euritmia, simetria, e decoro relativo all'edifizio.

Art. 6.° Sorgendo nuovi edifizi ne'Borghi questi dovran-

no serbare la distanza fra loro non meno di palmi 22 tanto per lo rispettivo stilicidio, quanto per ottenersi competente larghezza da permettere una salubre ventilazione, ed un comodo passaggio a' cocchi e vetture.

Art. 7.° Sarà proibito sulle piazze e strade pubbliche costruir li poggiuoli, scalinate o altri incombramenti tendente ad occupare e limitare l'uso del suolo pubblico, che oltre l'inconveniente di restringere le strade e deturparne gli abitati, divengono pericolosi a causa di molti sconcerti notturni, ed arrestano pure lo scolo facile delle acque a danno della pubblica sanità e pulitezza.

Per i poggiuoli e scalinate esistenti si unirà farli abbattere o modificare in armonia coi principî sanzionati dai regolamenti in vigore, conciliandosi il vantaggio pubblico coll'interesse privato.

Art. 8.° Concorrendo la luce al ben essere della salute, tutt'i padroni di casa e di edifizî tenuti di bianco saranno obbligati in ogni quinquennio rinnovare l'imbianchitura esterna delle loro case ed edifizî. In caso di contravvenzione si darà luogo alla multa di carlini 29 oltre le altre disposizioni che per l'eseguimento dell'imbianchitura potesse la Commissione provocare dall'Intendente.

Art. 9.° Le nuove fabbriche, aperture, scalinate, sporte di balconi eseguite in contradizione de'regolamenti e senza i permessi nel modo prescritto, saranno a spese de'contravventori, ridotte allo stato primiero: ed i medesimi soggetti al massimo della multa di carlini 29.

Art. 10.° Sorgendo quistioni, sia tra i componenti la Commissione, sia tra questa ed il proprietario che desideri costruire, ne verrà fatto motivato rapporto all'Intendente, che inteso il Consiglio d'Intendenza, provvederà convenevolmente.

Art. 11.° Nelle novelle abitazioni debbonsi obbligativamente costruire le così dette *cloache* nel perimetro dell' istesso edifizio, e nelle abitazioni già fatte farsene formare tanto per quanto se ne possono costruire, qualora non

portassero gravissimi inconvenienti al proprietario delle rispettive abitazioni. — Firmati — L'Intendente E. Wispeare — Consiglieri F. Fanelli — G. Gudaleta — P. Cosizzi — Conti Viti.

(6) La responsabilità di cui la legge del 12 Dicembre 1816 (art. 64) grava il Decurionato per la malversazione del Cassiere, è solidale o pur nò? Siffatta quistione viene in diverso senso risoluta dagli amministratori e giureconsulti.

Il santo zelo che anima i primi per la conservazione dell'erario pubblico, per la garentia del patrimonio della collettiva famiglia è invero lodevole, e da secondarsi ancora in *jure condendo:* ma nello stato attuale della legislazione, sostenendosi l'affermativa, sarebbe un eccedere i limiti di quelle obbligazioni, che nel disimpegno delle pubbliche cariche dalla legge direttamente emanano. Si giovano i primi dell'assimilazione de'contabili comunali a quelli della Tesoreria Generale, quindi l'applicazione del Decreto dei 19 Dicembre 1811 e del relativo rescritto Sovrano de'9 Luglio 1817. Col primo si ritiene l'obbligo solidale, e si fissa il modo come ripartirsi tra il Sindaco, e Decurioni, la malversazione di un Esattore Fondiario: coll'altro si definisce che la responsabilità di un tal vuoto è a carico de'Decurioni esistenti all'epoca in cui la malversazione si verifica, e non già di quelli che alla carica il nominarono. Il Santoro nella sua opera *Competenza de'giudici del contenzioso amministrativo* Vol. I° pag. 225 cita semplicemente una ministeriale del 31 Novembre 1822 colla quale si dichiarò la solidità di tutt'i membri del Decurionato in caso di malversazione del Cassiere Comunale.

L'art. 1155 LL. CC. è l'Achille di coloro che fannosi a sostenere la negativa. La solidità ivi è sanzionato, non si presume ma debb'essere stipulata, tranne i casi ne'quali à luogo *ipso jure* per disposizione di legge. E se di esempî fa d'uopo, non andrà inopportunamente ricordato che la legge 1ª è 2ª cod. *si plures una sententia* chiaramente decidono che il debito nascente da'giudicati contro più per-

sone debba dividersi *pro virili*. Ed in quistione quasi simile un'egregio Funzionario facea riflettere « Che per quanto si « voglia, e diremo anche si debba render severi i principî « delle cauzioni richieste alla maggior garentia delle pub- « bliche amministrazioni, non si può propriamente e a tutto « rigore adeguare alla condizione de'contabili quella de'lo- « ro cauzionanti, massime, se come nella specie, si tratta « di gravar di soverchio una risponsabilità collettiva forza- « ta, qual'è quella de'collegi decurionali ».

Or nella legge del 12 Dicembre 1816 non facendosi motto veruno di obbligazione solidale, il Decurionato è a ritenersi come semplice garante, come mero fideiussore del contabile.

La legge fissa i dritti, e le obbligazioni rispettive delle parti ove non esiste particolare convenzione. Donde mai dunque sorgerà l'azione solidale se nè per legge è disposta, nè per patto si è convènuto? Ma èvvi di più: l'articolo 66 testè citato non altrimenti che come fideiussori chiama i garanti del Cassiere.

La teoria dunque della fideiussione, e non quella delle obbligazioni solidali fa mestieri tener presente ne'casi di malversazione.

Nel Romano dritto trovasi stabilito « che quantunque si « sia convenuto che l'obbligo sarebbe solidale, nondimeno « esso si divide, e il creditore non può indirizzarsi ad uno « solo per tutti. Ma prima di domandare agli uni le porzio- « ni degli altri, deve discutere ciascuno per la sua porzio- « ne, e potrà poi ricuperare le porzioni de' debitori insol- « vibili su di quelli che rimarranno. Poichè l'obbligazione « essendo in solido soltanto per *la sicurezza del creditore*, « contiene la condizione che ognuno si obbliga di pagare « per gli altri, soltanto nel caso che alcuni manchino di « soddisfare per le loro porzioni. In conseguenza quando « fra debitori se ne trovano alcuni impotenti o a causa del- « la loro essenza il creditore non possa essere pagato delle « loro porzioni, gli altri ne sono responsabili, ed ognuno

« vi soggiace in ragione della sua porzione ». Domat. Vol. 3 LL. CC. Lib. III. Tit. 3 lez. I. p. 330.

Secondo le Leggi Civili in vigore èvvi in vero notevole differenza tra l'azione solidale, e la fideiussione, *aliud est* dicono gli autori, *teneri in totum aliud teneri totaliter.* Quando vi è soltanto l'obbligazione *in totum*, come tra fideiussori la citazione fatta all'uno non farebbe correre gl'interessi riguardo agli altri. La prescrizione interrotta riguarda ad uno non lo sarebbe riguardo all'altro: diversamente va la cosa tra i debitori solidali: Più: il creditore di una obbligazione solidamente contratta può rivolgersi contro quello de' debitori *che gli piaccia di scegliere senza il debitore possa opporgli* il beneficio della divisione: art. 1156 LL. CC. È vero che per l'articolo 1897 LL. CC. quanto più persone si sono costituite fideiussori per un medesimo debitore, e per uno stesso debito ciascun di esse resta obbligato per l'intiero debito. *Si plus sint fidejussores, quot quot erunt numero, singuli in solidum tenentur. Itaque liberum est creditori a quo velit solidum petere. § 4 istit. defidejus:* ma non è men vero che fideiussori d'altronde godono di tre beneficî che rendono meno grave la loro obbligazione, cioè la discussione, la divisione, e la cessione di dritti del creditore. L'effetto del primo si è che il fideiussore non può essere molestato se non dopo che sono stati discussi i beni del principale obbligato: rifletti il secondo che tra molti fideiussori ognuno può essere richiesto solo per la sua porzione, se gli altri sono atti al pagamento: l'effetto del terzo beneficio consiste nella surroga de' diritti che acquista il fideiussore, che acquista il creditore per ricuperare da ciascuno degli altri socî la porzione di ciò che à soddisfatto. Questi beneficî per altro si godono da coloro che non ne fecero rinunzia, ed al certo i Decurioni ne godrebbero sia per non averli rinunziati, sia perchè la legge non à definito solidale la loro obbligazione.

L'art. 54 della citata legge dichiara che *il Decurionato è risponsabile della fedeltà e solvibilità del cassiere*, espres-

sioni che messe in corrispondenza coll' articolo 66 ove dei fideiussori si fa parola, sorge completa la idea che i decurioni sono fideiussori e non coobligati solidali del Cassiere verso la cassa comunale. Se i termini di una legge certamente ne esprimono il senso e l'intenzione da quella non bisogna dipartirsi. *Leges sacratissimae quae contrigunt hominum vitas, intelligi ab omnibus, debent ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinat, vel permissa secetantur.* Lib. 9 cod. de Leg. *In jure condito.* Parmi essere questo il ragionamento logico a tenersi: ma poichè le malversazioni de'cassieri si van rendendo alquanto frequenti, a reprimere tanto abuso sarebbe convenevol cosa implorarsi da S. M. un atto governativo nell'interesse delle amministrazioni pubbliche col quale espressamente si *dichiarasse* solidale le risponsabilità del Sindaco e Decurionato nel garentire il Cassiere del rispettivo comune. Dovrebbesi ancora in quell'atto determinare il modo semplice e spedito per raggiungersi lo scopo del pronto rimborso delle somme malversate, eliminandosi per quanto fosse possibile il lungo e dispendioso treno delle eccezioni dilatorie, o delle superflue discussioni giuridiche. Eccezione siffatta viene potentemente reclamata dalla eminente protezione che merita, e domanda il patrimonio comunale; viene avvalorata dalle disposizioni in vigore per la percezione delle regie imposte e da quella specialissima emanata dal 1 Giugno 1826 (art. 37) per la garentia del Tesoriere di Palermo donde sorge che solidale è dichiarata la responsabilità di quel Decurionato: da ultimo i garentiti dalla istessa romana legislazione che anche nel dubbio sanzionava. *Legem enim utilem reipublicae... adjuvandam interpetratione* l. 64 ff. de condit. et demonst.

Responsabilità de'Sindaci. Un vuoto si osserva nella legge sull'amministrazione comunale in ordine alle significhe che possono risultare a carico de' Sindaci nella discussione de'loro conti morali. Sia effettiva mancanza di proprietà, sia malizia, nel donarla, venderla, o in altro modo qual-

siasi distrarla non è difficile rimanere efimere talune significhe a loro carico con grave pregiudizio dell'erario pubblico.

Il Decurionato non può nè dee rispondere di un funzionario che non di rado vien nominato fuori della terna formata da quell'assemblea. Il Sindaco d'altronde deve ispirare più fiducia morale che materiale, e però che per casi rarissimi non è mestieri venirsi restringendo le facoltà degl'Intendenti nelle nomine di siffatti Funzionari. La prudenza che guidar debbe ogni passo de'primi agenti del Governo nelle Provincie non preterirà di far cadere la scelta su de'proprietari corredati ancora di soddisfacente pubblica opinione. A siffatto inconveniente si è in vero in buona parte provveduto mercè il Real Decreto de'25 Giugno 1841 con cui considerandosi che nella generica espressione contabile vadano compresi anche i Sindaci i quali sono contabili morali, si permise l'arresto personale contro quelli che risultassero debitori significati dall'autorità competente.

Facciam voti intanto che i proposti alle municipali amministrazioni non sieno per inciampare in simili rigori dettati a solo fine di mettere in salvo il patrimonio pubblico, da ogni fraudolente malversazione, da ogni abusivo procedimento, ed a buon diritto ed in ogni tempo e sotto l'impero di qualsiasi legislazione sempre protetto, e garentito.

(7) Vedesi questo articolo maestrevolmente trattato dall'egregio signor Giuseppe Devincenzi in un suo discorso che à per titolo *della Scienza delle Leggi ed in particolare della scienza della pubblica amministrazione.* Napoli dallo Stabilimento della Minerva Sebezia 1845.

(8) Gli elogi che vengono dallo straniero da sommi personaggi, e manifestati in pubblica discussione parlamentaria allontanano anche l'ombra di una affettata adulazione, e però che a gloria di Chi regge i nostri destini basta rammentare con quanto entusiasmo M.r Thirs l'encomiava per la nobiltà de'sentimenti, e per la fermezza del carattere spiegato in tempi difficili (1840) nell'eliminare da queste

contrade un minacciato sbarco ostile di potente nazione marittima.

Nè minor gioia deesi in noi destare di esser governato da *Colui* che a volere unisce molto senno, e non minore dottrina. Sir Roberto Peel nella tornata del 27 Gennaro 1846 ragionando alla camera de'comuni sul sistema daziario, e su di una necessaria riforma a portarvisi si esprime in questi sensi « Quando la nostra tariffa protettrice sarà stata di« minuita in Inghilterra, egli è probabile che il nostro « esempio sarà imitato dalle altre nazioni non dal governo « di queste nazioni, ma da'consumatori degli articoli gra« vemente tassati. Tale è almeno il mio profondo convinci« mento. La revisione della nostra tariffa è un esempio che « non è stato perduto per la popolazione degli Stati Uniti. « Che il nostro commercio sia libero come le nostre istitu« zioni: spetta a noi il proclamare la libertà del nostro com« mercio. Gli altri popoli seguirono il nostro esempio. Il « Governo Napolitano è stato *uno de'primi* che siasi affret« tato di seguire questa linea di politica commerciale. *Io « debbo, per rendere giustizia al Re di Napoli, dire, che ò « veduto un documento scritto di sua mano, e questo docu» mento racchiude principî così veri come quelli sostenuti « da'professori più illuminati di economia politica.* Io non « dispero di vedere la tariffa napolitana allogata bentosto « sul più favorevole piede ». (Vedi giornale del regno delle Due Sicilie n° 31-11 Febbraro 1846).

Avventuroso Reame delle Due Sicilie. Per te si è verificato il sublime pensamento del gran filosofo dell'antichità, il quale credeva felice quella nazione: che fosse governata da uomini sapienti, o se i suoi governatori si occupassero nello studio della Sapienza. *Sententia Platonis est, beatas fore respublicas, si eas vel studiosi sapientiae regerent, vel earum rectores studere sapientiae contegisset.* Boet. de consul. Philos.

(9) A S. A. R. D. Gaetano Maria Conte di Girgenti nato il 12 Gennaro 1846 giorno che ormai possiamo con piene

dritto chiamare tre volte fausto per aver esso dato finora due Re, ed un Principe al Reame delle Due Sicilie. A rendere più sensibile il giubilo che sorge spontaneo in questo giorno nel cuore de' fedeli sudditi di S. M. (D. G.) un funzionario del distretto, cui i sentimenti di cristiana carità non sono secondi a quelli di devozione e di attaccamento verso l' Augusto Monarca precrisse a proprie spese ed elemosine ad i poveri, e soccorso agl' infermi degli ospedali civili, ed un pranzo ai carcerati delle prigioni circondariali il di cui numero, per ragioni eccezionali, si elevava a cento ottantacinque individui. Possa si bell'esempio essere imitato a sollievo de' miserelli del Signore!

La nascita del Principe Reale si festeggia in Città S. Angelo con tutta quella pompa esterna che puossi desiderare in un Capo-luogo di Distretto. Le voci di affetto pel neonato in ringraziamento al Sommo Dio per un tanto dono i voti e le preghiere per la felicità degli augusti suoi genitori furono concordi ne' cuori di questa popolazione, furono sinceri, furono quelli de' figli pel padre comune. La chiesa collegiata gremita di numeroso popolo di ogni età, di ogni condizione; i notabili con entusiasmo furono presenti: Sotto-Intendente, le autorità municipali ed ogni altro funzionario o impiegato di qualsiasi ramo intervennero in pubblico corteggio: ed il clero colle sue sacre salmodie rendea piu sontuosa ed edificante una festa: mi si permetta dirlo di famiglia. Dopo l'incruento sacrificio dell'Agnello immacolato l' egregio signor Pietro Gnaccarini Regio giudice ff. da Istruttore (decorato di breve dell' ordine Pontificio di S. Silvestro Papa) pronunciò un forbito ed acconcio discorso genetliaco nel quale enumerò i benefici di cui tuttogiorno il Sovrano ci è prodigo, ed il dovere de' sudditi nell' amarlo più che rispettarlo e riverirlo. L' inno di grazia venne cantato da eletta orchestra, e le benedizioni del SS. nel dal termine alle religiose funzioni confermò ne' cuori degli astanti i più affettuosi voti per la perpetua conservazione della Borbonica Dinastia.

FINE.